

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 25-1091

Identificazione dei contenitori ecosostenibili ai fini della riduzione del canone dovuto per lo sfruttamento delle acque minerali e di sorgente (art. 3 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

L'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, stabilisce che “il titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato”, autorizzando la Giunta regionale a emanare un regolamento che definisca, tra l'altro, anche la misura del canone e le eventuali riduzioni o esenzioni dal medesimo.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 8/R del 7 ottobre 2013, ha emanato il Regolamento regionale relativo alla disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.

Secondo la definizione data dall'Unione Europea è “sostenibile” lo sviluppo che “risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie”, tenendo in considerazione – in misura uguale – gli ambiti ambientale, sociale ed economico nell'intero ciclo di vita di un prodotto (dall'approvvigionamento delle materie prime al processo di produzione, distribuzione, utilizzo, gestione della fine vita). In particolare si raccomanda di ridurre al massimo la quantità di materia prima presente nei prodotti, di fare ricorso ogni volta che è possibile a risorse rinnovabili, di limitare le emissioni di gas a effetto serra.

Al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione e dal consumo di acqua imbottigliata la Giunta regionale, con il regolamento 8/R/2013, ha previsto delle “premierie ambientali” per le imprese che adottano comportamenti virtuosi, riconoscendo una riduzione del canone qualora le imprese aderiscano a sistemi ambientali certificati, utilizzino imballaggi in vetro, preferibilmente con sistema di vuoto a rendere; in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento sopra citato stabilisce che il canone di imbottigliamento sia ridotto “del 20 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori ecosostenibili come individuati con provvedimento della Giunta regionale”.

Per dare attuazione a quanto disposto dal suddetto regolamento gli uffici della Direzione Ambiente hanno effettuato alcuni approfondimenti sulla sostenibilità ambientale dei polimeri alternativi al PET vergine monouso idonei al confezionamento delle acque minerali, il cui utilizzo è già stato autorizzato, dal punto di vista igienico sanitario, dalla Regione Piemonte ai sensi della vigente normativa relativa ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Si tratta dell'acido polilattico (PLA) e del polietilene tereftalato riciclato (R-PET) che, ai sensi del Decreto Ministeriale Sanità n. 113 del 18 maggio 2010, successivamente modificato dal D.M. Sanità n. 134 del 20 settembre 2013, può essere utilizzato nella produzione di imballaggi destinati al contatto con alimenti fino ad una percentuale massima del 50%.

L'acido polilattico (PLA) è un polimero che rientra nelle cosiddette “bioplastiche”, ossia un insieme di materiali diversi dalle plastiche convenzionali perché prodotti, totalmente o parzialmente, da fonti rinnovabili derivanti da biomasse (quali ad esempio mais e canna da zucchero) o perché biodegradabili o perché aventi entrambi i predetti requisiti.

Il PLA è una bioplastica che deriva totalmente da fonti rinnovabili ed il cui processo produttivo genera meno gas serra e consuma meno energia da fonte non rinnovabile rispetto alla produzione di polimeri plastici di uso comune, tra cui anche il PET.

I prodotti realizzati con PLA sono compostabili, ossia si trasformano in anidride carbonica, acqua e compost nel corso del processo industriale di compostaggio, senza rilasciare sostanze pericolose e

senza alterare la qualità del compost prodotto. La “compostabilità” è un requisito certificabile ai sensi della norma UNI EN 13432 del 2002. Tuttavia, si rilevano attualmente alcune criticità nella gestione della fase post consumo in quanto i rifiuti di imballaggio in PLA, destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, non sempre sono riciclati nei siti industriali di compostaggio o negli impianti di digestione anaerobica, in quanto in genere scartati nelle operazioni preliminari al processo di compostaggio o di digestione.

In Piemonte è stato altresì autorizzato l'utilizzo di polietilene tereftalato riciclato (R-PET) per la produzione di imballaggi idonei al confezionamento di acqua minerale. L'R-PET riciclato deve provenire da PET già originariamente idoneo al contatto con alimenti, oltretutto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità del prodotto a quanto stabilito dal Regolamento 1935/2004/CE in merito ai requisiti per i materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Ai sensi della vigente normativa il processo di riciclo deve essere altresì inserito nel “Registro delle domande valide per l'autorizzazione al processo di riciclo” sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

In termini di sostenibilità ambientale l'utilizzo di R-PET nella produzione di imballaggi per il confezionamento di acque minerali consente di ridurre il ricorso a materie prime provenienti da fonti non rinnovabili e un minor consumo di energia rispetto alla produzione di imballaggi costituiti al 100% da PET vergine.

In merito alla gestione della fase post consumo, i rifiuti di imballaggio costituiti da R-PET hanno un'elevata riciclabilità, analoga a quella dei rifiuti di imballaggio in PET vergine. Inoltre i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica sono capillarmente diffusi sul territorio regionale e nazionale, così come le piattaforme di selezione dei polimeri che poi cedono il materiale selezionato al Consorzio di filiera COREPLA per il successivo avvio a riciclaggio o recupero.

Come stabilito dal D.M. Sanità n. 134 del 20 settembre 2013 il contenuto di R-PET negli imballaggi destinati ad alimenti non può essere superiore al 50%.

La presenza di R-PET nell'imballaggio, così come la sua idoneità al contatto con alimenti, può essere dichiarata dal fornitore sulla base di verifiche effettuate da soggetti terzi sul processo produttivo dell'imballaggio stesso o della miscela PET vergine e R-PET utilizzata.

La promozione dell'utilizzo di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di nuovi imballaggi o di altri prodotti, anche mediante il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali riciclati, rientra tra i compiti delle Pubbliche Amministrazioni sanciti dall' art 220 del D.Lgs n. 152/2006.

Valutato quanto fin qui esposto in merito a PLA e R-PET, polimeri alternativi al PET vergine monouso già riconosciuti idonei dalla Regione Piemonte per l'imbottigliamento delle acque minerali ai sensi della normativa relativa ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, si ritiene, in prima attuazione di quanto previsto dall'articolo, 3 comma 1, lettera b) del regolamento 8/R/2013, di riconoscere come “contenitori ecosostenibili”, cui spetta la riduzione del 20% del canone di imbottigliamento, gli imballaggi costituiti al 100% da PLA e gli imballaggi costituiti da almeno il 20% di R-PET.

Tutto ciò premesso;

vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25;

vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di individuare quali “contenitori ecosostenibili” ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R, in sede di prima attuazione di tale disposizione, le seguenti tipologie di imballaggio:

a. imballaggi costituiti da acido polilattico (PLA) al 100% (escluso tappo, collarino ed etichetta)

b. imballaggi costituiti da polietilene tereftalato riciclato (R-PET) in misura non inferiore al 20% (escluso tappo, collarino ed etichetta)

- di condizionare il riconoscimento della riduzione del canone per i quantitativi imbottigliati in contenitori di cui alla lett. a) alla presentazione di una certificazione di un ente accreditato attestante la compostabilità del polimero utilizzato ai sensi della norma EN 13432 e per i quantitativi di acque imbottigliate nei contenitori di cui alla lett. b) alla presentazione di una dichiarazione del fornitore dell’imballaggio che, sulla base di verifiche effettuate da soggetti terzi sul processo produttivo dell’imballaggio o della miscela di PET e R-PET utilizzata, attesti la presenza di almeno il 20% di R-PET negli imballaggi utilizzati;

- di stabilire che la riduzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R verrà applicata ai quantitativi annui d’acqua imbottigliati a decorrere dal 2015 e sarà quindi applicabile all’importo dovuto dai concessionari per l’annualità 2016 e successive.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)